



COMUNE DI CITTADUCALE

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 16 Data 18/06/2020	Approvazione aliquote "nuova" IMU - anno 2020.
--	---

L'anno **2020**, addì **diciotto** del mese di **Giugno** alle ore **17:00** e ss., nella Sala delle Riunioni del Comune di Cittaducale sito in Corso Mazzini 111, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica straordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	RANALLI LEONARDO	Presente	
2	VENTURA ANTONIO	Presente	
3	CESARINI CLAUDIO	Presente	
4	SERANI TAMARA	Presente	
5	D'AQUILIO SERGIO	Presente	
6	SEVERONI FRANCESCA	Presente	
7	BERARDI NANDO	Presente	
8	DIONISI ALESSANDRO	Presente	
9	MERCANTINI MARIA SERENA	Presente	
10	ERMINI ROBERTO	Presente	
11	ROSELLI ALBERTINO	Presente	
12	IACUITTO GINO FELICE	Presente	
13	MONACO MATTEO		Assente Giust.

Presenti: 12 Assenti: 1

Si dà atto che risulta/no presente i/il seguente/i Assessore

N°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	SEQUINO VERONICA	Presente	
2	ANGELETTI MARIA GRAZIA	Presente	
3	CAVALLARI ALESSANDRO	Presente	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Lino Massimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Geom. Antonio Ventura constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza a norma di Legge e dello Statuto e dichiara aperta la riunione, invitando i Consiglieri Comunali a discutere in seduta sull'argomento in oggetto.

La seduta è **PUBBLICA**
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da antonio ventura, LINO MASSIMI e stampato il giorno 23/09/2020 da ZELLI Romualda.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Relaziona l'Assessore Maria Grazia Angeletti;

Interviene il Consigliere Albertino Roselli per le aree edificabili e propone un emendamento che viene dichiarato inammissibile dal P. d. C. con impegno a valutarlo in separata sede;

Interviene il Consigliere di minoranza Roberto Ermini che conferma l'attenzione per i due temi posti, rivedendo il PRG;

Interviene il Consigliere Gino Felice Iacuitto per la revisione dei valori delle aree edificabili;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddegnata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da antonio ventura, LINO MASSIMI e stampato il giorno 23/09/2020 da ZELLI Romualda.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Atteso che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota (per cento)</i>
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,06 %
Aliquota immobili a destinazione ordinaria gruppo A come di seguito:	
A/2 Abitazioni di tipo civile	
A/3 Abitazioni di tipo economico	1,01 %
A/4 Abitazioni di tipo popolare	
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare	
A/6 Abitazioni di tipo rurale	

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da antonio ventura, LINO MASSIMI e stampato il giorno 23/09/2020 da ZELLI Romualda. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

A/7 Abitazioni in villini	
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,60 %
Fabbricati merce	0,00 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %

Rimarcato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti i pareri acquisiti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in argomento, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D. lgs n. 267/2000;

Visto il D. lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Non verificandosi ulteriori interventi, il Presidente invita il Consiglio Comunale a votare la proposta

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 01 (Monaco M.)

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio:

FAVOREVOLI N. 09

CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 03 (Ermini R., Roselli A., Iacuitto G.F.)

DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;

di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020,

di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Tipologia imponibile	Aliquota (per cento)
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,06 %
Aliquota immobili a destinazione ordinaria gruppo A come di seguito:	
A/2 Abitazioni di tipo civile	1,01 %
A/3 Abitazioni di tipo economico	
A/4 Abitazioni di tipo popolare	
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare	

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE](#)

documento firmato digitalmente da antonio ventura, LINO MASSIMI e stampato il giorno 23/09/2020 da ZELLI Romualda. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

A/6 Abitazioni di tipo rurale	
A/7 Abitazioni in villini	
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,60 %
Fabbricati merce	0,00 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %

di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere:

PRESENTI N. 12
 ASSENTI N. 01 (Monaco M.)
 FAVOREVOLI N. 09
 CONTRARI N. 00
 ASTENUTI N. 03 (Ermini R., Roselli A., Iacuitto G.F.)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 Geom. Antonio Ventura

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Lino Massimi



COMUNE DI CITTADUCALE

Provincia di Rieti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione aliquote "nuova" IMU - anno 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 vista la sopra esposta proposta di deliberazione e relativi allegati anche per gli effetti del comma 1 dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

li 10/06/2020

Ilresponsabile Del Settore

Sulpizi Roberto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione aliquote "nuova" IMU - anno 2020.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 vista la sopra esposta proposta di deliberazione e relativi allegati anche per gli effetti del comma 1 dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

li 10/06/2020

Il Responsabile Del Settore
Sulpizi Roberto



COMUNE DI CITTADUCALE

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE 16 DEL 18/06/2020

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Maurizio Di Marco addetto alla pubblicazione;

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on line del Comune di Cittaducale il 25/06/2020 R.A. n° 496 .

Li 25/06/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Di Marco Maurizio



COMUNE DI CITTADUCALE

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE 16 DEL 18/06/2020

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line comunale per 15 giorni consecutivi dal 25/06/2020 al 10/07/2020 come prescritto dall'art.124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 senza reclami;
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Li 30/07/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimi Lino